

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Milano,

dott.ssa Carmen D'Ambrosio, sez. XIII civile, ha
pronunciato la seguente

sentenza

nella causa n. 71818/R.G./2003 avente ad oggetto impugnativa di delibera condominiale

promossa da:



attori

contro

in nella persona dell'amministratore, con il proc. dom. avv. Matteo Rezzonico

Convenuto

Conclusioni delle parti: v. udienza 14/10/05

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte gli attori chiamavano in giudizio il Condominio convenuto per sentire dichiarare la nullità o comunque la invalidità delle delibere assunte nell'assemblea del 21/10/03; assumevano gli attori di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea medesima nei tempi stabiliti

4

dalla legge e cioè cinque giorni prima della data dell'assemblea.

Si costituiva il Condominio che contestava ogni avversa pretesa sostenendo che la raccomandata contenente l'avviso di convocazione era stata recapitata nei termini e chiedeva il rigetto della domanda.

Quindi, senza necessità di istruttoria, venivano precisate le conclusioni e, scaduti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, il giudice decide ora con sentenza.

Motivi della decisione

Il giudice osserva.

All'assemblea tenutasi in data 30/3/04 il Condominio ha ratificato le delibere assunte nell'assemblea del 21/10/03 oggetto di impugnativa; pertanto, la sostituzione delle delibere impugnate fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti determinando la cessazione della materia del contendere, così come concordemente chiesto dalle parti.

Ciò posto, occorre, comunque, valutare la soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese di giudizio chiesta da entrambe le parti.

A tale proposito si osserva che ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. l'avviso di convocazione per l'assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ora, nei cinque giorni, in base ai principi generali applicabili ove non sia diversamente disposto, non si computa quello in cui deve tenersi l'assemblea (cfr. Cass. n. 995/1969);



d'altra parte, non è sufficiente che nel termine suddetto l'avviso sia inviato, ma deve essere ricevuto poiché il termine ha lo scopo proprio di consentire al condomino non solo di poter partecipare all'assemblea, ma di conoscere l'oggetto della stessa con un congruo anticipo che gli permetta, eventualmente, di prepararsi alla discussione e documentarsi (cfr. Cass. n.5769/1985; Tr. Bari 28/9/2004; Tr. Milano 17/4/1989; Tr. Bologna 29/7/1996; Napoli 13/5/1991).

Nel caso di specie risulta dalla documentazione prodotta sia dalle parti attrici (cfr. doc. n. 1) che da parte convenuta (cfr. doc. n. 2) che l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la convocazione per l'assemblea da tenersi in prima convocazione il 20/ 11/03 è stato dagli attori ricevuto il 16/11/03, quindi tardivamente.

Infine, il documento di parte convenuta indicato con il n. 4 e richiamato per la prima volta nella memoria di replica del 31/12/05 non è stato prodotto in causa nei termini concessi ai sensi dell'art. 184 c.p.c. e risulta del tutto irritualmente inserito in atti, pertanto non se ne può tenere conto.

Dalle svolte considerazioni segue che le spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del Condominio soccombente virtuale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni altra domanda e eccezione disattesa,

dichiara

cessata la materia del contendere

9

condanna

il Condominio di via a rifondere agli attori le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di ϵ (di cui ϵ per onorari) oltre oneri di legge

Milano, 11 gennaio 2006

Il Giudice

Carmen D'Ambresio

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI

13 GEN. 2006

IL CANCECLIERE

LL GANGELLA DI AORIA